

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 50 del 18/05/2011 - rif. Fascicolo 668/2010/Vila/VI

Deliberazione n. 50 del 18/05/2011 - rif. Fascicolo 668/2010/Vila/VI d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

In merito invece alla redazione della perizia di variante, sulla questione, giova ricordare, che in caso di contratto di lavori stipulato "a corpo", nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, e che l'importo dell'appalto può subire modifiche complessivamente in aumento (od in diminuzione), qualora in corso d'opera si manifesti l'esigenza di migliorare l'intervento. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, secondo periodo della legge 109/94, l'ammissibilità di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) devono essere disposte nell'esclusivo interesse dell'amministrazione; b) devono essere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e di ciò va data motivazione nella relazione che accompagna la variante; c) devono essere motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto; d) non devono comportare modifiche sostanziali. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può, inoltre, superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Deliberazione n. 50 del 18/05/2011 - rif. Fascicolo 668/2010/Vila/VI d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

Nei contratti pubblici vige il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti ad una ATI, contemplato dall'art.13, comma 5 bis, della legge 109/94. Ed in base alla prevalente giurisprudenza tale principio è giustificato dall'esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, con il precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti e con l'ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate (da ultimo, Cons. St., sez.V, 3 agosto 2006, n. 5081). Tale principio di immodificabilità deve leggersi come inteso ad impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all'ATI; lo stesso, inoltre, ritiene consentito il recesso di una o più imprese dall'associazione solo nel caso in cui quella o quelle che restano a farne parte risultano comunque titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione necessari alla realizzazione dell'intervento. In caso contrario, rimane salva, comunque, la facoltà, per la stazione appaltante che l'abbia espressamente prevista, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto e portare a termine i lavori. Si sottolinea, inoltre, che l'art. 18, comma 2, della legge n° 55/1990 stabilisce che l'appaltatore è tenuto a eseguire in proprio le opere od i lavori commissionati dall'amministrazione e precisa altresì, che il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.